



Provincia di Imperia



Sezione Trasparenza

ANNO 2019

Indice generale

1. Premessa

- 1.1 Normativa e altre fonti
- 1.2 Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione
- 1.3 Reperibilità del Programma
- 1.4 Soggetti coinvolti nel Programma

2. Individuazione dati da pubblicare

3. Le iniziative per l'Amministrazione Trasparente e per la legalità

- 3.1 Sito web istituzionale
- 3.2 Albo Pretorio on line
- 3.3 Procedure organizzative di attuazione della Trasparenza
- 3.4 Tabella degli obblighi di trasparenza
- 3.5 Giornate della Trasparenza
- 3.6 Accesso Civico e modalità di esercizio
- 3.7 Dati ulteriori
- 3.8 Semplificazione del linguaggio
- 3.9 La *“Bussola dell'Amministrazione Trasparente e la qualità del sito”*

4. Ascolto degli stakeholder

5. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma

- 5.1 Monitoraggio del programma
- 5.2 Tempi di attuazione

1 Premessa

La Provincia di Imperia adotta il seguente PTT allo scopo di garantire l'attuazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità.

La pubblicazione del PTT mira a rendere effettivo il principio della trasparenza intesa, a sensi dell'art. 1 c. 1 del D.Lgs. 33/2013, quale *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati alla vita amministrativa e favorire forma di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lettera m).

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione e il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal recente D.Lgs. 97/2016, costituiscono un caposaldo nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione nell'ambito amministrativo pubblico.

Il Decreto Lgs. n.33 rubricato *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, all'articolo 2 garantisce la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Per pubblicazione s'intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche contenute nell'allegato A del decreto stesso, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Il principio di trasparenza è, pertanto, principio di accessibilità totale dai dati e dei documenti delle P.A.

Il comma 15 dell'articolo 1 della Legge n.190/2012 afferma che la trasparenza dell'attività amministrativa *“è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.”*

Ai sensi dell'art. 4 del DLgs 97/2016, che ha modificato l'art. 3 del D. Lgs 33/2013, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi:

- Tutelare i diritti dei cittadini;
- Promuovere la partecipazione degli interessi all'attività amministrativa;
- Favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido (e forse uno dei principali) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, e dalla recente normativa in materia (Legge 190/2012).

A tal fine esso è sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

La Provincia di Imperia ha, da tempo, realizzato un sito istituzionale (www.provincia.imperia.it) al fine di consentire al cittadino, attraverso una grafica semplice e chiara, un facile accesso ai servizi dell'Ente ed una migliore consultazione e navigazione. Nella sezione "**Amministrazione Trasparente**" del sito, organizzata secondo lo schema di cui alla Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.


Al portale di questa Amministrazione il 15 maggio 2018 è stato conferito il "***Premio Nazionale Rating di Legalità nella Pubblica Amministrazione***" per aver risposto nel miglior modo possibile ai requisiti previsti, tra le amministrazioni provinciali, nel mettere in atto *concrete azioni di innovazione tecnologica accessibilità, trasparenza amministrativa e contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente.*

Il presente "Programma Triennale per la trasparenza" costituisce un documento dinamico e potrà essere implementato, anche con l'apporto dei cittadini, delle associazioni dei consumatori e degli utenti (cd. Stakeholders), nell'ottica di raggiungere una ottimale attuazione del principio di trasparenza.


I criteri per la formazione del PTT sono stati approvati con decreto del Presidente n. 4 del 18 gennaio 2017.

1.1 Normativa e altre fonti

Le principali fonti normative per la stesura e l'aggiornamento del Programma sono:




Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal DLgs 97/2016;



Decreto Legge n. 90/2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", che convertito in legge 11 agosto 2014, n.


114 ha apportato alcune delle più significative modifiche alla normativa primaria in materia di anticorruzione trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni:

- a) Rafforzamento e poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione prevedendo, in primo luogo, la concentrazione in capo alla stessa delle competenze, sia di vigilanza che di regolazione, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in precedenza attribuite al dipartimento della Funzione Pubblica (art. 15);
- b) Attribuzione all’ANAC di poteri di proposta ai prefetti di adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione (art. 309. Intervento correlato alla soppressione dell’AVCP e del trasferimento in capo all’ANAC di tutte le relative competenze;
- c) Attribuzione all’ANAC del potere di irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e piani anticorruzione (art. 19, comma 5);
- d) Considerevole ampliamento del novero dei soggetti tenuti all’osservanza delle regole sulla trasparenza. Sono inseriti le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici anche economici nonché le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 24 bis).




ANAC - Delibera n. 105/2010 Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza (articolo 13, comma 6, lettera e) , del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) nonché le successive Delibere:

- **N. 2/2012** “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza;
- **N. 50/2013** “Linee guida per l’ aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza 2014/2016”



La “Bussola della Trasparenza dei Siti Web” (www.magellanopa.it/bussola/) iniziativa on-line dl Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per orientare e monitorare l’attuazione delle linee guida siti web nelle pubbliche amministrazioni; il principale obiettivo è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.




Decreto Legislativo n. 165/2001 articolo 53

Comma 14. *Al fine della verifica omissis le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse*

e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissis di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissis di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Comma 15. *Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.*

Articolo 55 comma 2. *Ferma la disciplina in materia..... omissis. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.*



Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art 5, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013”



Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016 ”

1.2 Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

Per quanto concerne le notizie fondamentali relative all’organizzazione provinciale e alla strutturazione della stessa si rinvia al PEG 2018/2020, annualità 2019.

La struttura organizzativa vigente prevede la presenza del Segretario Generale e di n.7 Dirigenti preposti ai settori ridefiniti con il Decreto deliberativo del Presidente n. 9 del 09/01/2019, che si allega al presente atto sub a)

1.3 Reperibilità del programma

Il Programma Triennale per la Trasparenza è pubblicato all’interno della sezione “*Amministrazione Trasparente*” accessibile dalla home page del portale provinciale, così come previsto dalla normativa vigente.

1.4 Soggetti coinvolti nel Programma

I soggetti che, all'interno dell'ente, partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di elaborazione e attuazione del “*programma triennale per la trasparenza*” sono:

- a) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, coadiuvato dall'Ufficio Anticorruzione;
- b) il Responsabile dell'Ufficio Sistema Informativo;
- c) i Dirigenti dei settori;
- d) l'Organismo Indipendente di Valutazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, - RPC - secondo quanto previsto all'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, ha il compito di:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate ;
- segnalare al Presidente della Provincia, all'Organismo indipendente di valutazione e all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- assumere tutte le iniziative utili a garantire un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità.

Il Responsabile dell'Ufficio Sistema Informativo della Provincia, individuato nell'ing. Giacomo Schenardi, al quale viene assegnato il compito della gestione, aggiornamento e sviluppo sotto il profilo informatico, nell'ambito del sito web istituzionale, della sezione denominata “*amministrazione trasparente*”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente. Il servizio sistema informativo cura altresì la pubblicazione dei sopra citati contenuti, nei casi in cui la stessa non possa essere effettuata in forma autonoma dai singoli responsabili dei servizi.

Il Servizio Sistema Informativo è incaricato della realizzazione di una casella di posta elettronica dedicata ad eventuali segnalazioni dei cittadini in ordine a fatti corruttivi denominata anticorruzione@provincia.imperia.it . La gestione della suddetta casella fa capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

I Dirigenti, in qualità di responsabili dei settori, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. Ogni dirigente è responsabile della pubblicazione dei dati di propria competenza secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze di legge. I dirigenti e il responsabile della corruzione assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.

Ferma restando, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. 14.3.2013 n. 33, la responsabilità dirigenziale in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, è facoltà di ciascun dirigente delegare, nell'ambito del proprio settore, ad uno o più dipendenti assegnati al settore, la trasmissione dei dati che debbono essere pubblicati sul sito.

La delega e le eventuali successive variazioni alla trasmissione dei dati deve essere comunicata al “*responsabile per la trasparenza*” e al responsabile dell'ufficio sistema informativo.

L'Organismo Indipendente di Valutazione il quale, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 33/2013, verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. L'Organismo Indipendente di Valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Inoltre, lo stesso, verifica ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lett. G) del d.lgs. 27.10.2009 n. 150;

2. Individuazione dati da pubblicare

Le categorie di dati da inserire all'interno del sito dell'Amministrazione Provinciale di Imperia all'indirizzo web www.provincia.imperia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sono espressamente indicate nell'allegato a) del presente del presente Programma.

La suddivisione dei dati per categorie costituisce la struttura della pagina "Amministrazione Trasparente". La pagina iniziale contiene esclusivamente le categorie di primo livello (cd. Macro- categorie) riportate nell'allegato a) del Programma; da ciascuna macro-categoria si accede alle categorie di secondo livello (colonna 2 dell'allegato a) e da queste, anche attraverso appositi link, ai dati, documenti, informazioni pubblicati.

Nello stesso allegato sono individuati, con riferimento ai contenuti di ciascun obbligo, i soggetti responsabili della pubblicazione, nonché la relativa tempistica di aggiornamento.

A norma del d.lgs. 14.3.2013 n.33, la durata dell'obbligo di pubblicazione è fissata ordinariamente in cinque anni, che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

L'amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma.

3. Le iniziative per l'Amministrazione Trasparente e per la Legalità

3.1 Sito web istituzionale

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A., pubblicizza e concede l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di Amministrazione Trasparente, la Provincia di Imperia ha da tempo realizzato un sito internet del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in

conformità a quanto prevede l'art. 9, comma 1, del d.lgs.14.3.2013 n. 33, nella "home page" del sito web della Provincia di Imperia è riportata in evidenza una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della succitata normativa.

Sul sito istituzionale sono già presenti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, fatte salve le dovute integrazioni e implementazioni. Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni *non obbligatorie* ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dalla Provincia.

In ragione di ciò, la Provincia di Imperia continuerà a promuovere l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.

Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le linee guida per i siti web delle PA e le principali normative e raccomandazioni tecniche in materia nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n. 105/2010 e nella n. 2/2012 della CIVIT, nonché infine quanto previsto nella Delibera n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità" e nella Delibera n. 71/2013 "Attestazione OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione".

Per l'usabilità dei dati, i settori dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli *stakeholder* possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

In particolare, come da Delibera CIVIT n. 2/2012, i dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.

Al fine del *benchmarking* e del riuso, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Si conferma l'obiettivo di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità.

Attualmente il sito istituzionale della Provincia dispone dei seguenti siti tematici provinciali:

trasparenza.provincia.imperia.it amministrazione trasparente

albopretorio.provincia.imperia.it albo pretorio on-line

www.museodelclown.it sito ufficiale di Villa Grock e del Museo del Clown

ceap.provincia.imperia.it Centro di Educazione Ambientale Provinciale, comunicazione, informazione e promozione di buone pratiche ambientali per la Provincia di Imperia

www.villanobel.provincia.imperia.it Villa Nobel

www.alpidelmareinbici.it itinerari attrezzati per la Mountain Bike e una rete selezionata di percorsi per la Bici su Strada

www.trekkingplus.it

www.outdoormare.it

biodiversita.provincia.imperia.it

www.jardinsdesalpes.it

3.2 Albo Pretorio on line

La Legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informativa, riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

Per la gestione dell'Albo Pretorio on-line la Provincia si avvale di un applicativo informatico collegato al Programma informatico “*ERMES*” gestore di tutti gli atti amministrativi provinciali e del Protocollo Informatico che consente e garantisce la trasparenza e la legalità delle procedure di pubblicazione, come previsto dalle norme sulla cd. “*Amministrazione aperta*”. Il servizio è, inoltre, conforme alle “Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione” di luglio 2011.

I principali atti interessati a questa forma di pubblicazione sono i seguenti:

1. le deliberazioni degli organi politici
2. le determinazioni e i provvedimenti dirigenziali;
3. i decreti;
4. le ordinanze;
5. gli atti, anche di altri Enti ed organismi pubblici e privati, che per legge sono soggetti a tale formalità di pubblicazione.

3.3 Procedure organizzative di attuazione della Trasparenza

Nel periodo di vigenza del Programma si procederà al consolidamento delle procedure organizzative relative all'iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che concerne la modalità dell'inserimento decentrato dei dati sia mediante la rete dei redattori web, sia tramite i responsabili degli uffici di riferimento dei singoli procedimenti, sia mediante la redazione centrale che fa capo al RPC che a tal fine si avvale dell'Ufficio Anticorruzione. Quest'ultimo servizio opera in modo trasversale per tutto l'ente, coordinando le funzioni comunicative, fornendo supporto ai singoli redattori, garantendo l'integrazione delle attività informatiche, comunicative e partecipative. Dal punto di vista metodologico, il servizio si pone in un'ottica di comunicazione integrata, con il coordinamento della dimensione interna, esterna, orizzontale e verticale, e quindi si attiva promuovendo forme di cooperazione fra i servizi.

Il Responsabile della Trasparenza, con proprie Direttive, provvede a:

- individuare i dirigenti responsabili della trasmissione dei dati;
- individuare i dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati;
- individuare eventuali referenti per la Amministrazione Trasparente e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della Amministrazione Trasparente;
- adottare misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- adottare misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di Amministrazione Trasparente a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della Amministrazione Trasparente
- definire strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”
- adottare misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

3.4 Tabella degli obblighi di trasparenza

Al fine di migliorare l'attuazione degli obblighi di trasparenza e garantire la più efficace vigilanza e il monitoraggio degli adempimenti, si è provveduto, a seguito della recente riorganizzazione dell'Ente e delle novità introdotte dal D. Lgs n. 97/2016, ad aggiornare la tabella degli adempimenti della trasparenza con i relativi responsabili.

Nel corso dell'anno 2017, nell'ottica di una più efficiente organizzazione dei processi di pubblicazione e aggiornamento dei dati da parte degli addetti, la tabella verrà elaborata oltre che per macrofamiglie di obblighi, anche per Settori.

3.5 Giornate della trasparenza.

Le giornate della trasparenza previste dal decreto legislativo n. 150/2009 sono strumento di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per consentire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:

- a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti.
- b) il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare i servizi ed il controllo sociale.

Le giornate devono essere organizzate come occasioni di confronto caratterizzate in termini di massima apertura ed ascolto verso l'esterno delle amministrazioni. Destinatari devono essere le associazioni dei consumatori o utenti, centri di ricerca ed ogni altro osservatore qualificato.

I contenuti essenziali delle giornate della trasparenza, che si svolgeranno in ogni anno di validità del piano, sono:

- Piano della performance
- Relazione sulla performance
- Programma triennale per la trasparenza

Potranno inoltre essere organizzate giornate della trasparenza su temi specifici.

Al fine di evitare ulteriori oneri per l'amministrazione e per il maggior coinvolgimento dei soggetti esterni nell'attività dell'Ente, le giornate della trasparenza dovranno, di norma, coincidere con le sedute del Consiglio Provinciale nelle quali vengono illustrati a preventivo e a consuntivo i documenti di programmazione economico finanziaria.

L'ufficio Consiglio avrà pertanto cura di pubblicare le convocazioni del Consiglio Provinciale sul sito dell' "Amministrazione Trasparente" dell'Ente e inviare le stesse a mezzo mail alle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentate nel Consiglio Nazionale e maggiormente rappresentate sul territorio provinciale.

3.6 Accesso civico e modalità di esercizio

L'accesso civico "generalizzato" previsto nel novellato art. 5 del decreto legislativo n.33/2013, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di posizioni

giuridicamente rilevanti avente ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione. L'istanza non richiede motivazione.

La ratio della norma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, in attuazione del principio di trasparenza che l'art 1, comma 1, del D.lgs 33/2013 ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati alla vita amministrativa.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" è pubblicata la modulistica con le indicazioni per l'inoltro agli Uffici delle richieste di accesso civico "generalizzato".

Al fine di garantire comportamenti omogenei degli uffici, nell'anno 2017 dovrà essere adottato un apposito regolamento per la disciplina organica e coordinata dei profili applicativi delle diverse tipologie di accesso, generalizzato, semplice e agli atti ex L. 241/90.

3.7 Dati ulteriori

Entro il mese di giugno dell'anno 2019 dovranno essere pubblicate le statistiche sull'utilizzo del sito dell'Amministrazione trasparente.

3.8 Semplificazione del linguaggio

Per rendersi comprensibili occorre anche semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo nell'ottica della Amministrazione Trasparente e della piena fruizione del contenuto dei documenti evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche e termini tecnici. A tale riguardo dovrà essere avvisto un percorso formativo per il personale provinciale.

3.9 La "Bussola dell'Amministrazione trasparente e la qualità del sito"

La Bussola della Amministrazione Trasparente (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni *online* e dei servizi digitali.

La Bussola della Amministrazione Trasparente consente di:

1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità "verifica sito web");
2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali *faccine rosse* e i suggerimenti elencati);
3. intraprendere le correzioni necessarie:
 - a) azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella *home page*)
 - b) azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge).
4. dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.

Il monitoraggio dei siti web delle PA avviene attraverso un processo automatico di verifica (*crawling*) che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con le “Linee guida dei siti web delle PA” nelle versioni 2010 e 2011, ovviamente in termini di aderenza e *compliance* (conformità).

In particolare, per ciascun contenuto minimo previsto dalle linee guida, sono stati individuati una serie di indicatori con le relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto con la sua esistenza.

Il processo di *crawling*, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansa ciascun sito e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina una classificazione dei siti.

La verifica è condotta sui siti di tutte le pubbliche amministrazioni, prendendo in esame al n. 44 obiettivi. Per il sito della Provincia di Imperia, gli esiti della verifica hanno fatto rilevare il raggiungimento di n. 67 obiettivi su 74 (tenendo conto della correzione dei risultati “falsi negativi”).

4. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER

La Provincia darà divulgazione al “*Programma triennale per la trasparenza*” mediante il proprio sito web.

Inoltre il programma, quale sezione del PTPCT, sarà trasmesso:

- alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentate nel consiglio nazionali e presenti sul territorio provinciale del Programma Triennale della Trasparenza per eventuali osservazioni e integrazioni;

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 Monitoraggio del programma

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è in primo luogo affidato ai dirigenti dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al Settore di appartenenza.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza è affidata al Responsabile della Trasparenza, che cura con periodicità semestrale (in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di Peg) la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni, segnalando eventuali inadempimenti.

Compete all'Organismo Indipendente di Valutazione l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'O.I.V. (art.44, comma1, del Decreto Legislativo n. 33/2013) utilizza i dati e le informazioni relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e

